

Comune di Cravanzana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Variante parziale n 13 al P.R.G.C. ai sensi dell 'art 17 comma 5 L.R. 56/77 e sm ed int. Adozione progetto preliminare

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, adeguatamente predisposta nel rispetto delle distanze Covi-19

convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. IOVIENO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. MERIGGIO CLAUDIO - Assessore	Sì
3. CANAPARO EMANUELE - Assessore	Sì
4. CIRIO ALBERTO - Consigliere	No
5. RAVINA DANIELE - Consigliere	Sì
6. PACE ROBERTO - Consigliere	Sì
7. BARACCO AURELIO - Consigliere	Sì
8. PORRO LUIGI - Consigliere	No
9. BARACCO LUIZ HENRIQUE - Consigliere	Sì
10. BROVIA ISIRA - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa Carla Caterina Bue il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor IOVIENO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco visto che tutti i consiglieri comunali presenti sono dotati di dispositivi individuali di protezione e che si sono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In apertura di seduta il Segretario chiede se qualcuno dei consiglieri presenti si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di legge. In esito a quanto sopra il Sindaco e il Consigliere Emanuele Canaparo dichiarano di versare in situazioni di conflitto di interessi e pertanto non partecipano alla discussione ed alla votazione. Presiede la seduta il Vice Sindaco dott. Claudio Meriggio. Presenti 7 Consiglieri – Il Vice sindaco chiede al tecnico incaricato ing. Manlio Dardo di procedere all'illustrazione della variante posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Il Comune di CRAVANZANA è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione G.R. n. 362 del 6.11.1984, di Variante Generale n. 1 approvata con D.G.R. n. 97-33284 del 5.12.1989, di Variante Strutturale n. 2 approvata con deliberazione G.R. n. 6-24008 del 23.02.1998, di Variante Generale n. 3 approvata con Deliberazione G.R. n. 22-615 del 01.08.2005 e di Variante Parziale n. 1 approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 20.06.2001, di Variante parziale n. 2 approvata con deliberazione C.C. n. 7 del 16.03.2005, di Variante parziale n. 3 approvata con deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.2006, di Variante Parziale n. 4 approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 20.12.2006, di Variante Parziale n. 5 approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 17.12.2007, di Variante Parziale n. 6 approvata con deliberazione C.C. n. 22 del 17.12.2008, di Variante Parziale n. 7 approvata con deliberazione C.C. n. 4 del 28.04.2009, di Variante Parziale n. 8 approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 29.09.2010, di Variante Parziale n. 9 approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 27.06.2012, di Variante Parziale n. 10 approvata con deliberazione C.C. n. 22 del 03.10.2016, di Variante Parziale n. 11 approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 25/03/2019, di Modifica che non costituisce Variante approvata con Delibera C.C. n. 15 del 31/07/2020 e di Variante Parziale n. 12, approvata con Decreto Commissariale n. 3 del 19/11/2021.
- Ora il Comune ha predisposto il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 13 ai sensi del 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 e L.R. n. 17/2013 con lo scopo di introdurre modifiche cartografiche e di normativa che interessano il solo Territorio Comunale e che non modificano l'impianto strutturale della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C. vigente.
- Il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 13 e la Delibera Consigliare di adozione, contengono la puntuale elencazione delle condizioni per la Variante è classificata come Parziale, ossia il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere a),b),c),d),e),f)g) ed h) Art. 17 – comma 5° L.R. 56/77 e s.m.i.
- La Variante Parziale è stata sottoposta alla “Verifica Preventiva di Assoggettabilità a V.A.S.”, ai sensi dell’Art. 17 – commi 8 e 9 della L.R. 56/77 e s.m.i. Detta verifica di Assoggettabilità con Relazione Tecnica, viene espletata contemporaneamente all’adozione del Progetto Preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 20/02/2016 per cui, a seguito della adozione del Progetto Preliminare, verrà richiesto ai soggetti competenti ambientali, ossia il Settore Competente della Provincia di Cuneo, AS-CN2 ed ARPA PIEMONTE, il parere ambientale, ai sensi del comma 2 – Art. 12 D.Lgs. 152/2006, al fine di verificare l’assoggettabilità o meno della Variante, alle procedure di V.A.S.. Anche l’Organo Tecnico Comunale dovrà esprimere il proprio parere di competenza in merito, prima dell’approvazione del Progetto Definitivo.
- La Delibera di Adozione ed il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 13, saranno

pubblicati sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi e dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;

- Contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la Deliberazione medesima e gli Atti Tecnici saranno inviati alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, dovrà pronunciarsi in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP e con i progetti sovracomunali approvati. La pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto.
- In seguito, entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione del progetto definitivo deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia.
- La Variante Parziale n. 13 sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Deliberazione di Approvazione del Progetto Definitivo e i relativi Atti Tecnici dovranno essere trasmessi alla Provincia ed alla Regione, entro dieci giorni dalla sua approvazione unitamente agli atti tecnici di Variante Parziale.

Ritenuto di dover procedere all'esame dei seguenti oggetti di Variante:

- 1) Nuova previsione di Area a Spazi Pubblici "a Verde Sportivo (V)" – al Foglio Catastale n. 3 – mappale 465, di estensione mq. 1166, in adiacenza alla Strada Comunale del Mulino e a valle della Via S. Rocco, ora a destinazione agricola, come individuato sulla TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo 1:2000" vigente di Variante Parziale n. 12. Riconduzione dell'Area da Agricola a Spazi Pubblici "a verde sportivo", come evidenziato sulla TAV. 19/V₃-VP₁₃ della presente Variante Parziale n. 13, in quanto rientrante, ora, nel programma triennale di attuazione delle opere pubbliche, e riconduzione, per la medesima quantità (mq. 1166) di superficie, ad "Area a Verde Pubblico" (ora su terreni di proprietà comunale, in Loc.tà Cascina Nasio "Centro Valorizzazione e Trasformazione Nocchie" di iniziativa pubblica), ad area agricola, come evidenziato sulla TAV. 18/V₃-VP₁₂ "Assetto del Territorio Comunale (1:5000)". Modifica alle vigenti TAV. 19/V₃-VP₁₂ (1:2000) e TAV. 18/V₃-VP₁₂ (1:5000) ed all'Art. 9 "Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale" N.T.A. vigenti per ciò che riguarda l'attuazione dello Spazio Pubblico Sportivo. Verifica dei parametri lett. c) e d) comma 5° L.R. 56/77 e s.m.i.
- 2) Individuazione di Area Produttiva Artigianale Esistente (PE₃), al Foglio Catastale n. 7, particella 389, di Superficie Territoriale mq. 958, occupata da fabbricato (sub 4) di attività di laboratorio funzionante per l'assemblaggio e costruzione di serramenti in alluminio (proprietà AIMO GABRIELLA) di superficie coperta mq. 159 e relativa area cortilizia di pertinenza, ubicata in Via Ferrera, n. 9 in Centro Abitato, prima inserita in area impropria agricola (per effetto della segnalazione di fabbricato abbandonato all'uso agricolo autorizzato con D.C.C. n. 17 del 30/06/2021 (che non costituisce Variante al P.R.G.C.) ed autorizzazione comunale al mutamento d'uso per deposito-laboratorio in data 23/09/2021, Prot. CN0087485). Modifica della Tavola 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo (1:2000)", comprendendo il terreno ed il fabbricato in "Area Produttiva Artigianale

(P.E.₃)". Redazione della Tabella di Zona n. 11tris/VP₁₃ della nuova Area (P.E.₃). Introduzione della normativa di mitigazione e tutela ambientale a salvaguardia della vicina Area Residenziale e verifica del parametro lett. f), 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., circa l'aumento della superficie territoriale delle Aree Produttive. Aggiornamento della cartografia di base catastale.

- 3) Individuazione sulla TAV. 19/V₃-VP₁₃ "Assetto del Capoluogo (1:2000)", del terreno al Foglio n. 6, particella n. 756 (e relativi fabbricati aggiornati) in proprietà CANAPARO EMILIANO, ubicati in Area Residenziale R.E.₅ del Capoluogo, in Via Comunale S. Pietro, sul quale, per necessità di deposito-magazzino e di tettoia di sosta supplementari, è consentito l'aumento del rapporto di copertura da 1/3 a 1/2. L'intervento è vincolato alla sola edificazione di deposito e di tettoia di protezione dei materiali, macchinari e/o prodotti locali necessari o provenienti dalla coltivazione, con l'esclusione di lavorazioni che possano creare rumori, molestie e nocività all'Area Residenziale. Sono inoltre esclusi depositi di merce all'ingrosso, macelli, scuderie, porcilaie e ricoveri di animali per allevamento. Il progetto dell'intervento dovrà rispettare le limitazioni previste dall'Art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27/07/34 n. 1265 e s.m.i., nonché quelle norme emanate e vigenti nelle N.T.A. di P.R.G.C., relative alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, compresa la verifica del clima acustico, in modo da contenere il rumore compreso in Classe Acustica II delle Aree Residenziali. Modifica alla vigente TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo" ed all'Art. 13 N.T.A. delle Aree R.E.
- 4) Estensione dell' "Area Residenziale Esistente e di Completamento (R.E.₆)" del Capoluogo per mq. 1230, conglobando un fabbricato di abitazione non agricola, su specifica richiesta della proprietaria CAVALIERE RAFFAELLA, ubicato al Foglio Catastale n. 6 - mappale 533 - fra la Strada Provinciale n. 31 e la Vecchia Strada Comunale Cravanzana-Feisoglio. Aggiornamento della TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo (1:2000)" di Variante Parziale n. 12, adeguandola alle risultanze catastali introducendo un fabbricato esistente nell'Area R.E.₆ e correggendo la posizione cartografica del fabbricato di abitazione della Proprietaria risultata inesatta sulla Tavola di P.R.G.C.. Individuazione del fabbricato al F. 6 - mappale 533 sul quale viene consentito, per necessità supplementare di deposito ed autorimessa, la costruzione di basso fabbricato di superficie coperta mq. 60 ad una distanza di mt. 10 dal confine della S.P. 31, superiore a quella prevista nella Tabella di Zona n. 7/VP₁₂ vigente nell'Area R.E.₆ di mt. 7,50. Modifica alla succitata Tab. 7/VP₁₂ (ora Tab. 7/VP₁₃); alla TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo (1:2000)" vigente (ora TAV. 19/V₃-VP₁₃) ed integrazione all'Art. 13 "Aree Residenziali Esistenti e di Completamento" per consentire l'intervento e confermare le norme di tutela e mitigazione ambientale e paesaggistica di cui all'Art. 6 N.T.A. vigenti e dell'ultimo comma del succitato Art. 13. Per l'edificazione del basso fabbricato non dovrà essere previsto un nuovo accesso dalla S.P. 31, ma dovrà essere utilizzato quello esistente già a servizio del fabbricato abitativo.
- 5) Nuova previsione di Lotto Libero Edificabile in ampliamento dell' "Area Residenziale Esistente e di Completamento (R.E.₁)" del Capoluogo, ubicata lungo la Strada Comunale del Cimitero, di proprietà GALLO MARCO e RUGO SILVIA, in coerenza con il Lott già edificato, anch'esso di proprietà dei citati richiedenti. La superficie fondiaria del nuovo Lotto (a Catasto al F. 3 mappale 366), limitata all'interno della Classe Geologica di Idoneità II, è di mq. 720 e la nuova cubatura edificabile residenziale è mq. 720x0,80 mc/mq. = 576 mc., idonea per edificare un fabbricato unifamiliare. Modifica delle vigenti

TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo (1:2000)" di Variante Parziale n. 12 (ora TAV. 19/V₃-VP₁₃; alla vigente Tabella di Zona n. 2/VP₁₁ dell'Area RE₁ (ora Tab. n. 2/VP₁₃) ed integrazione al vigente Art. 13 "Aree Residenziali Esistenti e di Completamento (R.E.), per consentire l'intervento e confermare le norme di tutela e mitigazione ambientale di cui all'Art. 6 N.T.A. vigenti e dell'ultimo comma del citato Art. 13. Verifica del parametro lett. e) - comma 5° - Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., circa il non aumento della Capacità Residenziale Globale della Variante Strutturale n. 2, per l'interno iter di validità della stessa, espletata al successivo Oggetto n. 6 di Variante.

- 6) Nuova previsione di "Lotto già edificato con apporto di nuova cubatura" in "Area Residenziale Esistente e di Completamento (R.E₆) del Capoluogo, ubicato fra Via della Montà e Via Com.le di S. Pietro, di proprietà SOBRERO MARCO e PRUNOTTO MARCELLA, di superficie fondiaria complessiva di mq. 2.610 (come valutata dalla Variante Parziale n. 12) che congloba un fabbricato di abitazione e relativo fabbricato pertinenziale magazzino-deposito, ubicati al Foglio Catastale n. 6, mappale 696, già interessato dalla precedente Variante Parziale n. 12 che all'Art. 13 N.T.A. vigenti consentiva, già, l'ampliamento del fabbricato abitativo per terrazzo - porticato e l'aumento di cubatura per ogni unità abitativa pari al 20% del volume esistente (e comunque di 60 mc.), consentiva già il recupero del fabbricato deposito-magazzino ad uso abitativo e consentiva già, per detti ampliamenti, il mantenimento del filo di costruzione del fabbricato abitativo esistente, lungo la Strada Comunale di S. Pietro, ad una distanza dal confine stradale di mt. 3,00, in deroga alla distanza di mt. 7,50, fissata dalla relativa Tabella di Zona n. 7V₃/VP₂ vigente dell'Area R.E.₆, come modificata dalla Tab. n. 7/VP₁₂ della vigente Variante Parziale n. 12.

L'apporto di nuova maggior cubatura (oltre a quella già prevista con l'Art. 13 N.T.A. già menzionata) è di mq. 2610x0,50 mc/mq. = mc. 1.305 da utilizzare anche come affittacamere per il turismo in genere e servizi connessi. Modifica alla vigente TAV. 19/V₃-VP₁₂ "Assetto del Capoluogo (1:2000)", ora TAV. 19/V₃-VP₁₃; alla vigente Tabella di Zona n. 7/VP₁₂ dell'Area R.E.₆ ed integrazione all'Art. 13 "Aree Residenziali Esistenti e di Completamento" per consentire l'intervento, per ribadire l'inedificabilità della porzione di Area R.E.₆ compresa in Classe Geologica IIIa₁, area che può rientrare nel rapporto di cubatura di zona vigente pari a 1/3 e che può solamente contribuire ad apportare nuova cubatura secondo l'indice di densità fondiario 0,50 mc/mq. nella porzione di Area di Classe II. Verifica del parametro lett. e), comma 5°, L.R. 56/77 e s.m.i., circa l'aumento della Capacità Residenziale Globale per l'intero iter di validità della Variante Strutturale n. 3, espletato al presente Oggetto di Variante Parziale.

Premesso, ancora, che:

- La Variante Parziale n. 13, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (capitolo 4), è da ritenersi parziale ai sensi dell'Art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte non contrastano con:
 - lett. a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione in sede di approvazione;
 - lett. b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per

più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;

lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;

lett. e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;

lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;

lett. g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;

lett. h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Generale n. 3 vigente con D.G.R. n. 22-615 del 01.08.2005) è la seguente:

Verifica richiesta alla normativa	Riferimento normativo	Dato numerico
Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Generale n. 3	Art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.	1102 abitanti

- **LA VERIFICA DEI PARAMETRI lett. c) e d) comma 5° - Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. è rispettata, in quanto la Variante Parziale n. 13, ha stralciato un'Area a Spazi Pubblici di mq. 1166 ed ha previsto una Nuova Area a Spazi Pubblici, per cui non ha modificato l'entità di Spazi Pubblici previsti dalla Variante Generale n. 3 vigente.**

- **La verifica del non aumento della Capacità Globale Residenziale vigente, di cui alla lett. e) 5° comma- Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. per tutto l'iter di validità della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C., è la seguente:**

a) La Capacità Teorica Residenziale Globale della Variante Generale n. 3 vigente con D.G.R. n. 22-615 del 01/08/2005, è in termini di abitanti n. 1.102 ed in termini volumetrici (con il rapporto di utilizzazione 180 mc/ab. $(1.102 \times 180) = mc. 198.360$).

b) La Variante Parziale n. 1 (D.C.C. n. 10/2001 e la Variante Parziale n. 2 (D.C.C. n. 7/2005) non hanno messo in essere aumenti o riduzioni di cubatura residenziale che modificassero la Variante Generale n. 2.

c) La Variante Parziale n. 3 (D.C.C. n. 8/2006), la Variante Parziale n. 4 (D.C.C. n. 28/2006), la Variante Parziale n. 5 (D.C.C. n. 25/2007), la Variante Parziale n. 6 (D.C.C. n. 22/2008), la Variante Parziale n. 7 (D.C.C. n. 4/2009), la Variante Parziale n. 8 (D.C.C. n. 23/2010), la Variante Parziale n. 9 (D.C.C. n. 9/2012 e la Variante Parziale n. 10 (D.C.C. n. 22 del 13/10/2016) non hanno messo in essere aumenti o riduzioni di cubatura residenziale e perciò, non hanno modificato la Capacità Teorica Residenziale Globale di P.R.G.C., che è confermata in n. 1.102 abitanti.

d) La Variante Parziale n. 11 ha ridotto la cubatura residenziale (Oggetto n. 8)
per stralcio Lotti Liberi: mc. - 3.552

e) La Variante Parziale n. 12 non ha messo in essere aumenti o riduzioni di
cubatura residenziale: -----

f) La presente Variante Parziale n. 13 ha aumentato la cubatura residenziale
(Oggetto n. 5) di mc. 576 ed (Oggetto n. 6) di mc. 1.305, in totale aumento mc. + 1.881

Conclusioni: sino alla presente Variante Parziale n. 13, la Capacità Residenziale
Globale della Variante Generale n. 3 è stata diminuita in termini
volumetrici

di mc. (3.552 - 1.881) = mc. 1.675 e perciò è stata diminuita in termini di abitanti di
n. 9 abitanti.

**- La verifica relativa alla lett. f) 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. per tutto l'iter
di**

**Validità della Variante Generale n. 3, come riportato all'Oggetto n. 2 della
presente**

Variante Parziale n. 13, è la seguente:

a) Area P.E. di Frazione Baratta (TAB. n. 11) Superficie Terr.le: mq. 4.340
Area P.C. di Frazione Baratta (TAB. n. 12) Superficie Terr.le: mq. 5.260
Area P.A. di S.P. Valle Belbo (TAB. n. 13) Superficie Terr.le: mq. 22.475
SUPERFCIE TERR.LE GLOBALE mq. 32.075

b) Aumento consentito: 8% su mq. 32.075 = mq. 2.566

c) Le Varianti Parziali dal n. 1 alla n. 2 e dalla n.4 alla n. 10 : non hanno messo in essere
aumenti o diminuzioni della Superficie Terr.le delle aree produttive.

d) Con la Variante Parziale n. 3 si è aumentata la Superficie Terr.le per la nuova Area
Produttiva P.E.₁ nel Capoluogo: + mq. 1.790

e) Con la Variante Parziale n. 11 si è ridotta la superficie territoriale dell'Area
Produttiva P.A. per mq. 2.100. - mq.
2.100

f) Con la Variante Parziale n. 12 (oggetto 1) si è aumentata la superfici territoriale
dell'Area P.E.₂ + mq. 1.750

g) Con la presente Variante Parziale n. 13 (oggetto 2) si è aumentata la superficie
territoriale per la nuova area P.E.₃ + mq. 958

TOTALE AUMENTO mq. 2.398

Che è inferiore al massimo aumento consentito di mq. 2.566.=

**h) SI CERTIFICA IL RISPETTO del parametro lett. f) comma 5°- Art. 17 L.R. 56/77
s.m.i.**

- Vista la "Verifica di Assoggettabilità Ambientale - Relazione Tecnica" nella quale il
Redattore incaricato è del parere che la presente Variante Parziale n. 13 non debba
essere assoggettata al processo di V.A.S.;

- 7) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 13 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5.
- 8) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con la Carta di sintesi come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
- 9) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità V.A.S.” svolgendo la fase di Verifica contemporaneamente all’Adozione del Progetto Preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 20/02/2016, e di dare atto che la presente Delibera e gli Atti Tecnici di Progetto Preliminare, saranno inviati agli Enti Competenti (Provincia, ASL-CN2 ed ARPA), nonché all’Organo Tecnico Comunale, per ottenere il loro parere-contributo, ai sensi del comma 2 - Art. 12 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di verificare se la presente Variante Parziale debba o meno essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, facendo presente che il Redattore si è già espresso circa la non necessità del Processo di V.A.S.
- 10) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Comunale di Protezione Civile come risulta al Capitolo 8 della Relazione Illustrativa.
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio di pubblicare la presente Delibera e gli Atti Tecnici per 30 giorni consecutivi e di trasmettere la Delibera stessa e gli Atti Tecnici alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti di competenza e di richiedere alla Provincia, all’ASL-CN2 ed all’ARPA il parere-contributo ambientale.

Infine considerata la necessità di concludere tempestivamente il procedimento e rendere efficace la nuova disciplina urbanistica si ravvisa l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile .

Dopo la votazione rientrato il Sindaco e il Consigliere Emanuele Canaparo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to : IOVIENO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to : dott.ssa Carla Caterina Bue